



Unione europea  
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO

FONDO SOCIALE EUROPEO POR 2014 – 2020

Ob. “Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori”

## **Progetti formativi per il settore restauro ANNO 2015**

Direttiva per la presentazione  
dei progetti formativi

**Indice**

1.	Riferimenti legislativi e normativi.....	3
2.	Obiettivi generali.....	6
3.	Tipologie progettuali .....	7
4.	Definizione delle figure professionali.....	9
5.	Destinatari .....	9
7.	Gruppo di lavoro .....	11
8.	Aiuti di stato .....	13
9.	Priorità ed esclusioni .....	13
10.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	14
11.	Forme di partenariato.....	14
12.	Delega.....	15
13.	Risorse disponibili e vincoli finanziari .....	15
14.	Rendicontabilità dei destinatari.....	16
15.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti .....	16
16.	Procedure e criteri di valutazione.....	18
17.	Tempi ed esiti delle istruttorie .....	22
18.	Comunicazioni .....	22
19.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi .....	22
20.	Indicazione del foro competente .....	23
21.	Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. ....	23
22.	Tutela della privacy .....	23
	Tabella 1 – Descrizione figure professionali gruppo di lavoro .....	24

## 1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello

per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva l'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", applicato in attesa della nuova normativa di riferimento;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
- Legge del 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale n. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale n. 19/2002, come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Legge Regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

- Legge Regionale n. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21/2012;
- Legge Regionale n. 7 del 27/04/2015 di approvazione del bilancio regionale di previsione;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010: “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- D.M. 3 agosto 2000, n. 294 “Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”;
- D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 “Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294 concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”;
- D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n 137;
- D.M. 30 marzo 2009, n. 53 “Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di “Collaboratore restauratore di beni culturali” in attuazione dell’art. 182, comma 1-quinques del Codice”.
- D.M. 26 maggio 2009, n. 86. “Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’art. 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.”
- Intesa del 15 marzo 2007 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dello schema di Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, recante il regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’art. 29, comma 7 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche;
- Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Formazione n. 46/2011 “Approvazione del modello di valutazione delle competenze” e n. 250/2011 “Linee Guida esami per “Collaboratore restauratore dei beni culturali”;
- Accordo tra il Ministero dei beni e le attività culturali, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale e formativo del Tecnico del restauro di beni culturali di cui all’art.2, comma 2, del DM del 26 maggio 2009, n. 86” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 25 luglio 2012;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
- D.G.R. 1065 del 24/06/2014 Approvazione avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali anno 2014. L.R.10/1990 – D.M. 26 maggio 2009, n. 86. Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012 approvazione Standard formativo e professionale del Tecnico del restauro di beni culturali.

## 2. Obiettivi generali

La presente Direttiva intende garantire la continuità dell'offerta regionale di formazione professionale nel settore del restauro dei beni culturali<sup>1</sup>. La Regione Veneto, pur in un panorama normativo non ancora pienamente consolidato, ha ritenuto di importanza strategica l'investimento in risorse umane nel settore del restauro dei beni culturali.

Va precisato che le difficoltà sono state generate anche dalla necessità di individuare le modalità per un corretto esercizio della competenza concorrente tra stato e regioni nel quadro della disciplina delle figure professionali coinvolte nel processo dell'attività di restauro o conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

Le Regioni e le Province Autonome al termine di un lungo lavoro di approfondimento congiunto svolto dal Coordinamento tecnico della Commissione "Beni culturali" e dal Coordinamento tecnico Professioni della Commissione "Istruzione Lavoro Innovazione e ricerca", hanno redatto un documento contenente gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei percorsi abilitanti di Tecnico del Restauro dei beni culturali. Il documento è stato adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 27 ottobre 2011 e successivamente trasmesso al Governo ai fini dell'istruttoria per l'adozione dell'Accordo in seno alla Conferenza Stato – Regioni.

Infine, il 25 luglio 2012, la Conferenza Stato - Regioni ha approvato il documento definitivo dell' "Accordo tra il Ministero dei beni e le attività culturali, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale e formativo del Tecnico del restauro di beni culturali di cui all'art.2, comma 2, del DM del 26 maggio 2009, n. 86". Il documento tecnico approvato in Conferenza Stato Regioni descrive il profilo professionale del tecnico del restauro in termini di abilità e conoscenze, definisce gli elementi minimi condivisi per l'organizzazione dei corsi di formazione svolti dalle Regioni per l'acquisizione della qualifica abilitante nonché le caratteristiche del corpo docente per le discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio/cantiere, nonché i requisiti per le dotazioni dei laboratori di restauro.

Da ultimo la Legge 14 gennaio 2013, n. 7 ha modificato la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, così come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42).

Il nuovo regime transitorio, atteso in particolare dal settore delle costruzioni, è entrato in vigore 14 febbraio 2013. La legge n. 7/2013, disciplinando il conseguimento dei titoli abilitanti al restauro, ha l'obiettivo di riconoscere tutti i percorsi formativi e tutte le competenze professionali operanti nel campo della salvaguardia e del recupero del patrimonio culturale.

Fermo restando il quadro sopra descritto, la presente direttiva si pone in stretta coerenza con la pregressa programmazione dell'offerta formativa regionale, che si inserisce, a sua volta, nell'ambito delle linee guida individuate dalla Strategia Europea per l'Occupazione.

A tale scopo il presente avviso, finanziato in particolare con risorse del Fondo Sociale Europeo, si inserisce pienamente nell'Asse 1 – Occupabilità e intende rendere disponibili un insieme di interventi di formazione professionale volti all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati. Questa tipologia di interventi intende operare nel mercato del lavoro con misure attive e preventive tese a favorire l'inserimento professionale di particolari target group, nella prospettiva di crescita complessiva del territorio e di competitività delle imprese. Attraverso la costruzione di percorsi formativi coerenti di eccellenza, si intende favorire l'occupabilità e la mobilità di disoccupati ed inoccupati, sviluppare iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa. La linea di intervento, pertanto, costituisce da un lato il cardine della strategia di lotta alla disoccupazione, dall'altro lo strumento forse più efficace per sostenere l'innovazione e la competitività delle imprese.

---

<sup>1</sup> Ai fini della presente Direttiva, è adottata la definizione di bene culturale inserita nel Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni).

Il presente avviso, quindi, rappresenta un'occasione per cogliere pienamente le opportunità e le indicazioni proprie della programmazione comunitaria a partire dai risultati conseguiti e dalle capacità progettuali ed attuative maturate dal sistema regionale.

Si riporta di seguito lo schema relativo all'ambito di riferimento nel POR FSE 2014-2020:

Asse	1 – Occupabilità
Obiettivo tematico	8. - Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori
Priorità di investimento	8.i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.
Obiettivo specifico POR	1. Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Risultato atteso Accordo di Partenariato	RA 8.5 - Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, anticipando anche le opportunità di occupazione di lungo termine
Risultati attesi	Incrementare il tasso di occupazione e il numero di inserimenti lavorativi relativo a disoccupati non giovani, offrendo misure di politica attiva per il lavoro realmente rispondenti alle esigenze e alle caratteristiche degli individui, connesse con i fabbisogni del territorio e condivise con il sistema produttivo e il mercato del lavoro di riferimento.
Indicatori di risultato	CR04 -Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento  CR06 -Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
Indicatori di realizzazione	CO01 - i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata

### 3. Tipologie progettuali

Ai fini della presente direttiva si fa riferimento allo standard formativo e professionale del Tecnico del restauro di beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. del 26 maggio 2009, n. 86 approvato il 25 luglio 2012 in sede di Conferenza Stato - Regioni con l'Accordo tra il Ministero dei beni e le attività culturali, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al termine di un lungo lavoro di approfondimento congiunto svolto dal Coordinamento tecnico della Commissione "Beni culturali" e dal Coordinamento tecnico Professioni della Commissione "Istruzione Lavoro Innovazione e ricerca".

I progetti formativi che possono essere proposti sono relativi ad una delle annualità delle quali si compone il ciclo triennale:

- percorsi formativi di primo anno (di seguito FS-Q1T<sup>2</sup>)
- percorsi formativi di secondo anno (di seguito FS-Q2T) in prosecuzione di percorsi FS-Q1T
- percorsi formativi di terzo (di seguito FS-Q3T) in prosecuzione di percorsi FS-Q2T

<sup>2</sup> Il codice proposto si compone di una prima parte nella quale viene definito l'ambito formativo di riferimento, nel caso specifico "Formazione Superiore" e di una seconda nella quale si identifica la tipologia di percorso, laddove Q indica che si tratta di un corso a qualifica, 1 indica che si tratta di una prima annualità, T indica che si tratta di un ciclo triennale.

Si tratta di percorsi finalizzati alla formazione di una figura professionale tecnica che collabora con il restauratore, eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore. (D.M. Beni e attività culturali 26 maggio 2009, n. 86, art.2)

Ciascun percorso formativo si sviluppa in 900 ore annue, di cui almeno il 60% destinato ad attività pratiche (laboratorio, stage, cantiere-scuola). Del monte ore complessivo dovrà in ogni caso essere garantita una percentuale tra il 30% e il 50% dedicata alla fase di stage. Per i percorsi formativi di primo e di secondo anno, lo stage potrà essere sostituito con attività di cantiere scuola interno o esterno, sotto la guida e supervisione dei docenti e del tutor.

Ciascuna proposta progettuale deve essere formulata in relazione ad uno specifico contesto produttivo e in esito ad un processo di analisi del fabbisogno formativo ed occupazionale.

Ciascun progetto può prevedere, in coerenza con i fabbisogni espressi dal sistema produttivo, con le specifiche competenze dei docenti e con la completezza del laboratorio, la realizzazione di parte del percorso in parallelo fra aree di restauro diverse.

Al fine di garantire una maggiore visibilità dei risultati raggiunti in termini di apprendimento, al termine di una o più unità formative – è previsto un momento di valutazione a cura del docente sui contenuti dello specifico argomento da articolarsi in una prova scritta/pratica e/o in un colloquio: il giudizio di valutazione è espresso in trentesimi<sup>3</sup>, e verrà trascritto in un apposito “Libretto personale”<sup>4</sup>, indicando la denominazione delle unità formative e la relativa valutazione. Ruolo particolarmente importante – soprattutto relativamente agli interventi di terzo anno, in quanto più vicini al momento di effettivo inserimento nel mondo del lavoro - deve essere riservato alla fase di stage.

Si sottolinea l'importanza che i percorsi risultino funzionali anche allo sviluppo di competenze propriamente imprenditoriali, quali ad esempio, la conoscenza del mercato di riferimento, l'orientamento al risultato, lo spirito di iniziativa, la padronanza di sistemi di monitoraggio e valutazione, la capacità di fare rete, la capacità di leadership ecc.

Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio degli interventi in ogni loro fase, e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. Possono essere proposti anche stage in altre regioni e all'estero nonché iniziative comportanti la mobilità geografica degli utenti, purché arrecanti valore aggiunto al progetto e tali da garantire l'effettiva ricaduta sul territorio regionale sia dal punto di vista occupazionale che per quanto concerne lo sviluppo produttivo di servizi. Il soggetto proponente deve prevedere il *reporting* assistito delle attività svolte durante lo stage da parte dello stagista<sup>5</sup>.

Ciascun progetto formativo deve prevedere la presenza di contenuti formativi relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (anche in relazione alla fase di attività formativa in cantiere).

I percorsi formativi prevedono il rilascio di un attestato di qualifica professionale solo ad avvenuto superamento dell'esame di qualifica, che avrà luogo al termine degli interventi di terzo anno, a conclusione del ciclo triennale; in esito ai percorsi di primo anno e secondo anno sopraccitati (rispettivamente FS-Q1T e FS-Q2T), invece, il soggetto attuatore è tenuto a rilasciare agli utenti dei percorsi un certificato delle competenze acquisite. Saranno ammessi all'annualità successiva a quella di frequenza gli utenti che avranno

<sup>3</sup> In caso di mancato superamento dell'esame è possibile la ripetizione dello stesso da parte dell'allievo nelle sedi e date individuate dal docente.

<sup>4</sup> Il modello di libretto personale sarà disponibile sul sito istituzionale regionale nelle pagine dedicate agli operatori.

<sup>5</sup> Un modello di report è a disposizione nell'applicativo per la gestione dei progetti (GAFSE) nello spazio “Documentazione Sezione Formazione”.



frequentato almeno il 75% del monte ore<sup>6</sup>, inteso come frequenza del 75% in aula e 75% in stage o cantiere scuola, ai quali sarà, pertanto, rilasciato il relativo certificato di competenza.

Tuttavia l'utente che non avesse raggiunto il monte ore previsto per il rilascio del certificato, può richiedere al soggetto attuatore il rilascio di una dichiarazione che evidenzi il percorso svolto, le ore di frequenza, i contenuti affrontati e le competenze eventualmente acquisite. Tale dichiarazione, comunque, non sostituisce il certificato di competenze che rimane l'unico documento ammissibile ai fini della prosecuzione del ciclo triennale.

#### 4. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF;<sup>7</sup>
- del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo<sup>8</sup>;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti<sup>9</sup>;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo.

#### 5. Destinatari

Possono partecipare alle attività formative soggetti disoccupati o inoccupati, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, prioritariamente acquisito in indirizzi coerenti con il percorso formativo in oggetto. Nel caso di percorsi di secondo e terzo anno (FS-Q2T e FS-Q3T) è necessario anche il certificato di competenze rilasciato in esito ai percorsi di primo e secondo anno.

Sono ammessi alla partecipazione al percorso formativo anche soggetti in possesso del diploma di qualifica professionale conseguito a conclusione del quarto anno di Iefp, ai sensi dell'ordinamento vigente.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri. A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- f) certificato<sup>10</sup> di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori<sup>11</sup>, almeno di livello B2.

<sup>6</sup> Come previsto dall'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale e formativo del tecnico del restauro di beni culturali, come definito all'art. 2 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 86 del 26 maggio 2009.

<sup>7</sup> European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.

<sup>8</sup> SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.

<sup>9</sup> ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. A partire dal 1° gennaio 2008 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche [Ateco 2007](#). La [migrazione delle statistiche economiche](#) alla nuova classificazione avviene secondo un calendario specifico per le singole indagini statistiche ed unico per i paesi dell'Ue.

Tale classificazione costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, [Nace Rev.2](#), pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 ([Regolamento \(CE\) n.1893/2006](#) del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

Possono essere ammessi ai percorsi formativi anche lavoratori occupati<sup>12</sup> che intendano qualificarsi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali.

Possono essere ammessi ai percorsi di secondo anno anche utenti che pur non avendo frequentato un percorso di primo anno, sono in grado di dimostrare il possesso di un livello di competenze tecnico/professionali maturate sia in contesti formativi che in contesti lavorativi adeguati all'inserimento al secondo anno. La valutazione delle competenze è a cura del soggetto proponente secondo la procedura approvata con Decreto del Dirigente della Direzione Formazione n. 46 del 14 gennaio 2011<sup>13</sup>.

Possono essere ammessi direttamente all'esame di qualifica professionale a conclusione del terzo anno gli utenti in possesso di una laurea coerente<sup>14</sup>, previa sottoscrizione di un'apposita intesa tra soggetto gestore e Ateneo di provenienza. L'intesa dovrà essere sottoposta alla preventiva autorizzazione regionale e dovrà prevedere, a cura del soggetto gestore, un intervento di accompagnamento preliminare all'esame di qualifica che consenta la verifica del livello di competenze tecnico professionali, acquisite prevalentemente in contesti laboratoriali, effettivamente possedute dai candidati e l'eventuale riallineamento delle competenze attraverso un percorso appositamente strutturato.

Il presente avviso mira a garantire a tutti gli utenti frequentanti i percorsi formativi che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta, pari al 75% dell'intera attività formativa (75% di presenza in aula e 75% di presenza durante lo stage in azienda o cantiere scuola) al netto delle prove d'esame, la possibilità di condurre a buon fine la loro partecipazione con il conseguimento dell'Attestato di qualifica.

I soggetti attuatori devono garantire preliminari fasi di pubblicizzazione del progetto formativo e di selezione dell'utenza in conformità ai principi di trasparenza, nel rispetto di uno specifico procedimento in coerenza con quanto previsto dal "Testo Unico Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28 aprile 2015, cui si rimanda

Il numero degli utenti deve risultare compatibile con le metodologie didattiche che si intendono utilizzare e funzionale al raggiungimento dei risultati attesi; in ogni caso, il numero massimo degli utenti inseribili in ciascun percorso non può superare le 20 unità.

Il numero minimo di utenti che consente l'avvio dei percorsi formativi di primo anno è fissato in 15 unità. Per i percorsi di secondo e terzo anno il limite minimo per l'avvio è fissato in 10 unità.

## 6. Metodologia

Per ciascun percorso formativo dovranno essere esplicitati i Risultati di Apprendimento espressi in competenze conoscenze e abilità. Le competenze e i relativi elementi di conoscenze e abilità dovranno essere identificati ed articolati in Unità Formative.

I contenuti e le relative competenze devono essere chiaramente identificate e comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse così come una eventuale certificazione e/o riconoscimento di crediti formativi.

---

<sup>10</sup> Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 11 per il superamento della prova di lingua.

<sup>11</sup> Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta. Un elenco è disponibile sul sito [www.progettoveneto.it](http://www.progettoveneto.it) al link: <http://www.progettoveneto.net/site/1127/default.aspx> (clic su "questa tabella").

<sup>12</sup> In ogni caso è adottata l'applicazione dei costi standard di cui alla DGR 2138 del 23/10/2012 "Attività di formazione per disoccupati finanziate dalla Regione del Veneto. Approvazione dello studio per l'applicazione delle Unità di Costo Standard" UCS prevista per utenza disoccupata".

<sup>13</sup> <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Modulistica+FSE+Formazione+2007-2013.htm> .(Gestione)

<sup>14</sup> L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali)

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo le metodologie possono essere varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, ecc..).

Sulla base delle esperienze positive già realizzate, si propone che lo stage possa avvenire in alternanza alla fase d'aula e non esclusivamente alla fine del percorso formativo.

Soprattutto in questo percorso triennale, la possibilità di periodi di stage e successivo rientro in aula, offre la possibilità sia di una visione complessiva dell'organizzazione, sia il contatto con le singole opere d'arte. Ciò permette la restituzione argomentata dell'esperienza vissuta da parte dell'utente, il confronto con il gruppo classe e con i docenti.

Si segnala all'interno del percorso formativo che, la fase d'aula deve avere l'obiettivo di sviluppare la capacità di esercitare funzioni (presidio del progetto/comprensione degli standard di qualità del prodotto o lavoro/ capacità di auto-posizionamento nella catena di produzione di valore...), mentre la fase di stage sarà orientata a trasmettere specifici contenuti professionali, i quali oggi non possono che essere trasmessi *on the job* oppure in fase di stage.

## 7. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i *requisiti minimi del gruppo di lavoro* coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.

Per le specifiche relative alle attività e all'esperienza minima delle figure professionali coinvolte, si rimanda allo standard formativo di cui all'Accordo del 25/07/2012, che funge da riferimento<sup>15</sup>.

Il soggetto proponente dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute.

In linea generale dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

In ogni progetto dovrà essere individuato un direttore/coordinatore di progetto che avrà il compito di supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l'attività di microprogettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Sezione Formazione e di relazionare sulle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la Sezione Formazione ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale dovrà avere un'esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione della stessa in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima. Nel caso di attività di stage, avrà anche il compito di raccordarsi con l'azienda ospitante per assicurare il necessario coordinamento con il soggetto ospitante per assicurare il necessario coordinamento con il soggetto ospitante (anche nei termini di progettazione di dettaglio e monitoraggio delle attività).

A livello progettuale dovrà essere garantito che, almeno il 40% del monte ore complessivo, sia ricoperto da figure professionali di docenti/consulenti di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e non più del 20% di fascia junior. L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non sarà riconosciuta ai fini del calcolo del contributo<sup>16</sup>.

In fase di realizzazione devono essere rispettate le percentuali di docenti/consulenti di fascia senior, middle e junior dichiarate in sede di progetto.

<sup>15</sup> <http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=37433&IdProv=11008&tipodoc=2&CONF=CSR>

<sup>16</sup> Il limite del 40% di figure professionali senior deve essere considerato come limite minimo (eventualmente incrementabile) mentre il limite del 20% di figure professionali junior è da intendersi quale limite massimo (eventualmente riducibile).

Potranno essere inserite figure di co-docenza qualora ciò sia necessario alla gestione del gruppo aula in relazione al raggiungimento degli obiettivi progettuali. Tenuto conto delle finalità della Direttiva si ritiene importante che nelle attività formative vengano coinvolti in qualità di co-docenti anche testimonial aziendali.

Si precisa che le percentuali sopra indicate non si riferiscono alle attività di co-docenza e che la stessa non contribuisce al rispetto delle percentuali.

All'interno di tale gruppo di lavoro dovranno essere previste figure professionali con specifici compiti relativi alla fase di progettazione e microprogettazione degli interventi.

Deve essere prevista la figura di almeno un addetto alla selezione che avrà il compito di assicurare la corretta gestione delle attività di selezione dei partecipanti.

Per quanto attiene alla figura del tutor dovrà essere garantita la presenza di almeno un tutor formativo per ogni progetto e di un tutor aziendale per ogni azienda che accoglie gli utenti. Si ricorda che il tutor formativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto.

Dovrà essere garantita una presenza in aula di almeno il 20% del monte ore complessivo di ogni singolo intervento, verificabile dalle firme di presenza sui registri. Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all'utente in fase di stage per facilitarne l'inserimento in azienda ed il raggiungimento degli obiettivi formativi di stage. Inoltre, dovrà essere garantito un raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor formativo e/o il direttore/coordinatore di progetto, che deve prevedere la realizzazione di almeno due incontri che dovranno risultare dai report di attività (diario di bordo) degli operatori coinvolti.

Il soggetto gestore deve assicurare la presenza di adeguate figure professionali che supportino l'assistenza al reporting delle attività svolte durante il tirocinio e provvedano alla verifica degli apprendimenti ex-post.

Infine, dovrà essere individuata almeno 1 figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione che dovranno essere dettagliate nell'apposito campo<sup>17</sup> sin dalla fase di presentazione del progetto. Tali figure potranno coincidere con il Coordinatore/Direttore di progetto.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate<sup>18</sup> in sede di presentazione del progetto.

Per le specifiche relative alle attività e all'esperienza minima delle figure professionali coinvolte si rimanda alla Tabella riassuntiva riportata in Appendice.

Il curriculum vitae di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato, e compilato secondo il modello Europass deve essere completo con tutti i dati e contenere l'indicazione del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate.

Prima dell'avvio delle attività nelle quali è coinvolto il singolo operatore, deve essere compilata a cura del soggetto gestore la scheda relativa al profilo. La scheda deve essere compilata in ogni sua parte e deve corrispondere con gli elementi contenuti nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- **utente**: incompatibilità assoluta con altre figure;
- **amministrativo**: compatibilità con qualsiasi altra figura;
- **docente**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo;

<sup>17</sup> Campo "Modalità di valutazione e monitoraggio" scheda 4 dell'applicativo regionale.

<sup>18</sup> Campo "figure professionali utilizzate" scheda 4 dell'applicativo regionale.

- **tutor**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
- **coordinatore/direttore**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo;
3. l'incompatibilità è definita per singolo intervento formativo.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nelle attività formative:

	UTENTE	AMMINISTRATIVO	DOCENTE	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
UTENTE		I	I	I	I
AMMINISTRATIVO	I		C	C	C
DOCENTE	I	C		I	40%
TUTOR	I	C	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

## 8. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte esclusivamente a persone e che, anche nel caso in cui sia ammessa la partecipazione da parte di lavoratori, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione degli stessi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. I contributi di cui alla presente Direttiva non costituiscono pertanto aiuto di stato.

In coerenza con quanto sopra indicato la partecipazione di eventuali utenti occupati alle attività formative deve avvenire completamente ed esclusivamente fuori dall'orario di lavoro.

## 9. Priorità ed esclusioni

I progetti devono prevedere il rispetto delle priorità trasversali esplicitamente individuate dal Programma Operativo Regionale tra cui si segnalano lo sviluppo sostenibile, l'internazionalizzazione di impresa, l'innovatività, la qualità del partenariato.

Al fine di evidenziare il valore aggiunto del finanziamento comunitario ed in stretta coerenza con il P.O.R., i percorsi si devono qualificare per l'uso diffuso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Si precisa che i progetti relativi a percorsi formativi di secondo e terzo anno (FS-Q2T – FS-Q3T) saranno finanziati esclusivamente in continuità a percorsi di primo e secondo anno (FS-Q1T – FS-Q2T), al fine di garantire continuità al ciclo triennale.

Oltre agli elementi suddetti, i percorsi formativi di primo anno saranno prioritariamente finanziati anche in funzione del numero di crediti universitari (CFU) eventualmente concessi da un Ateneo<sup>19</sup> in funzione del

<sup>19</sup> E' possibile prevedere anche la concessione di CFU da parte di Università non italiane. In questo caso, a garanzia di trasferibilità dei crediti maturati dall'allievo, sarà necessario che l'Ateneo estero sia in possesso dell'ECTS label o DS label. Si tratta di

rilascio di una laurea di primo livello e debitamente certificati<sup>20</sup> in fase di presentazione del progetto. In tale caso è auspicabile che il suddetto Ateneo risulti partner di progetto.

## 10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione superiore.

Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 per l'ambito della formazione superiore. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso<sup>21</sup>.

In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Ciascun soggetto proponente presenterà un'unica domanda per tutti i progetti che intende proporre.

Ciascun soggetto proponente potrà presentare fino ad un massimo di n. 1 progetto formativo per percorsi formativi di primo anno (FS-Q1T). Si ribadisce che i progetti relativi a percorsi formativi di secondo e terzo anno (FS-Q2T e FS-Q3T) possono essere presentati esclusivamente in continuità a percorsi rispettivamente di primo e secondo anno (FS-Q1T e FS-Q2T), al fine di garantire continuità al ciclo triennale. Ciascun progetto avrà ad oggetto un solo percorso formativo.

Sono escluse dalla presentazione delle proposte progettuali le Università per le quali è in atto una specifica programmazione a valere sul FSE.

## 11. Forme di partenariato

In coerenza con gli obiettivi specifici ed operativi relativi all'Asse 1 Occupabilità indicati nel POR FSE, al fine di poter dar corso alle azioni descritte, si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso l'indispensabile coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

A tal fine deve essere attivato un partenariato (operativo o di rete<sup>22</sup>) con almeno una impresa ritenuta rappresentativa e qualificata nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante.

In relazione alle forme di partenariato, si precisa che, nell'ambito di ciascun progetto, possono inoltre essere attivate partnership qualificate con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc. Possono essere anche previsti partenariati con le Università, particolarmente auspicabili nel caso di concessione di CFU.

Tali partnership non possono in nessun caso intendersi sostitutive al partenariato aziendale.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario)

---

riconoscimenti che certificano la completezza, coerenza e conformità agli standard europei dell'applicazione dell'European Credit Transfer and Accumulation System, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti, incentrato sullo studente. (Informazioni su [http://www.cru.it/CRUI/ECTS/cosa\\_e.htm](http://www.cru.it/CRUI/ECTS/cosa_e.htm)).

<sup>20</sup> La quantificazione dei crediti, nonché le aree di spendibilità e i termini di validità degli stessi da parte dei competenti organi accademici dovranno essere esplicitati nella dichiarazione rilasciata dall'Ateneo e allegata alla proposta progettuale.

<sup>21</sup> Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

<sup>22</sup> Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda Testo Unico per i beneficiari approvato con DGR n. 670 del 28 aprile 2015

che deve essere trasmesso agli uffici regionali sottoscritto dal legale rappresentante del partner, unitamente all'istanza quale parte integrante e sostanziale della stessa.

## 12. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

Sul punto si rimanda quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 "Procedure per l'affidamento a terzi".

## 13. Risorse disponibili e vincoli finanziari DONI

Gli importi messi a disposizione da parte della Regione del Veneto per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente avviso sono relativi al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Rotazione e al Fondo regionale e sono i seguenti:

<i>Fonte di finanziamento</i>	<i>Risorse FSE</i>	<i>Risorse FdR</i>	<i>Risorse regionali</i>
Asse			
1 – Occupabilità	€ 1.250.000,00	€ 875.000,00	€ 375.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>		

I progetti sottoposti alla valutazione di merito saranno distribuiti su tre distinte graduatorie: una per i progetti di primo anno e due relativamente ai progetti di secondo e terzo anno.

Le modalità di determinazione del contributo prevedono l'applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard", come specificato nella seguente tabella:

<b>Tipologia di attività</b>	<b>Valore Unità di costo standard (UCS)</b>	<b>Voce di spesa</b>	<b>Condizioni per il riconoscimento</b>
1. Attività di formazione	di gruppo € 93,30 ora/attività	E1.1	Per gruppi di utenti – rispetto numero minimo di utenti formati
	+ € 4,10 ora/allievo	E1.6	
2. Attività di stage	€ 4,70 /ora/allievo	E1.7	Raggiungimento di almeno il 75% di presenza .

Per quanto riguarda, invece, la previsione di spese di vitto per la semiresidenzialità, esse sono proponibili per un importo massimo di € 7,00 IVA inclusa, per pasto a persona. In caso di residenzialità è riconoscibile un secondo pasto. Il costo onnicomprensivo (vitto e alloggio), riconoscibile per i percorsi formativi residenziali<sup>23</sup> o per viaggi di studio, è pari a ad € 50,00 IVA inclusa.

Tali spese devono essere previste nel piano finanziario (voce di spesa B2.13).

Saranno finanziati fino ad un massimo di 7 progetti di prima annualità (FS-Q1T).

<sup>23</sup> Non si tratta quindi del caso di singoli utenti che, per motivi logistici o personali, chiedessero l'accesso al benefit suddetto.

#### 14. Rendicontabilità dei destinatari

Per le attività formative di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito per ciascun intervento secondo quanto segue:

$$N^{\circ} \text{ utenti con frequenza pari o superiore al 75\% del monte ore intervento} = N^{\circ} \text{ utenti rendicontabili} \leq N^{\circ} \text{ utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti.}$$

A conclusione di ciascun intervento formativo è prevista, a cura del soggetto gestore, una prova per verificare i risultati di apprendimento.

Nel caso in cui l'utente non raggiunga un risultato sufficiente per una o più competenze previste dal progetto, è possibile prevedere un'azione formativa di rinforzo a conclusione della quale sarà possibile ripetere la prova. Se anche in questo caso il risultato non fosse sufficiente, l'utente non può considerarsi riconoscibile ai fini del raggiungimento del numero minimo di utenti rendicontabili.

Il numero di utenti rendicontabili per ciascun intervento non può superare il numero di utenti che hanno raggiunto gli obiettivi formativi previsti dal progetto. Le verifiche degli apprendimenti da parte del soggetto gestore sono soggette a controllo a campione da parte della Regione Veneto – Sezione Formazione.

Il numero minimo di utenti rendicontabili è fissato in 3 unità. Al di sotto di tale limite minimo non è riconosciuto alcun contributo.

#### 15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale ([www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>24</sup>) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli organismi di formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata<sup>25</sup>;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, a cui dovrà essere apposta la firma digitale, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
  - moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;
  - CV per ciascuno dei docenti delle discipline di settore su modello Europass CV<sup>26</sup>;
  - eventuale dichiarazione dei crediti formativi (CFU) rilasciata dagli Atenei<sup>27</sup>;

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

<sup>24</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione>

<sup>25</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione> - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati

<sup>26</sup> <http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV/navigate.action>

<sup>27</sup> cfr. par. 9 "Priorità ed esclusioni".



Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo di presentazione dei progetti.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre lunedì 21 settembre 2015.

La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Formazione, deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Sezione Formazione, [formazione@pec.regione.veneto.it](mailto:formazione@pec.regione.veneto.it)

Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Avviso settore restauro – Anno 2015”.

Ai messaggi in entrata, ricevuti alla casella PEC della Sezione Formazione, possono essere allegati esclusivamente file in formati portabili statici non modificabili. Si richiedono, per documenti di testo o scansionati, i seguenti formati: .pdf , pdf/A .odf , .txt , .jpg , .gif , .tiff , .xml. Allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati. I messaggi che non rispettino le caratteristiche di formato sopraindicate vengono respinti da parte della Sezione Formazione.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali “SHA-256” o successivi<sup>28</sup>.

A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.

Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 Luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale. Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”).

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato “PDF” del modello F23, riportante il contrassegno di avvenuto pagamento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una dichiarazione sostitutiva<sup>29</sup>, ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

---

<sup>28</sup> Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 “ Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71” e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

<sup>29</sup> In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia .

Il formulario per la presentazione dei progetti sarà successivamente approvato con Decreto del Direttore della Sezione Formazione e sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.

La Sezione Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail [programmazionefse@regione.veneto.it](mailto:programmazionefse@regione.veneto.it) oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5238 – 5090.
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: 041 279 5131 - 5747.

## 16. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014/2020.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

### Requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione

La prima fase consiste nella verifica della presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di ammissione, modulistica partner, ecc...);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali espresse nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

I criteri di valutazione di merito dei progetti sono distinti in due diverse griglie di valutazione in funzione della tipologia di appartenenza:

- Progetti di primo anno (FS-Q1T)
- Progetti di secondo e terzo anno (FS-Q2T e FS-Q3T)

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTI DI PRIMO ANNO (FS-Q1T)**

Parametro 1	<b>FINALITA' DELLA PROPOSTA</b>	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;</li> <li>- circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti</li> <li>- grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale</li> <li>- circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;</li> <li>- accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.</li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
Ottimo	10 punti		
Parametro 2	<b>OBIETTIVI PROGETTUALI</b>	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento all'Obiettivo Specifico al quale il bando si riferisce;</li> <li>- coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte.</li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
Ottimo	10 punti		
Parametro 3	<b>QUALITA' DELLA PROPOSTA</b>	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento;</li> <li>- qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati;</li> <li>- riconoscimento di crediti formativi universitari;</li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
Ottimo	10 punti		
Parametro 4	<b>METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE</b>	Livello	
	- Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:	Insufficiente	0 punti

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti</li> <li>- Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni interne di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto</li> </ul> </li> </ul>	Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 5	<b>PARTENARIATO</b>	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rappresentatività della struttura proponente</li> <li>- Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali</li> <li>- Qualità dei partner:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso;</li> <li>▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive.</li> </ul> </li> <li>- Quantità dei partner:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ numero di partner coinvolti</li> </ul> </li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
Ottimo	10 punti		
Parametro 6	<b>CONTINUITA' DEL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE</b>	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuità, da parte del soggetto proponente, alla frequenza dell'intero ciclo triennale.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capacità di garantire la prosecuzione del ciclo al maggior numero di utenti.</li> </ul> </li> </ul>	0 – 29%	- 2 punti
		30 – 49%	- 1 punto
		50 – 69%	0 punti
		70 – 79%	1 punto
		80 – 89%	2 punti
		90 – 100%	3 punti

- Per il parametro “Continuità del livello di partecipazione” viene osservato il differenziale tra le iscrizioni alla prima annualità e le ammissioni all'esame di qualifica professionale a conclusione della terza annualità con riferimento all'ultimo ciclo triennale concluso (prima annualità sull'avviso approvato con DGR 1559/12, seconda con DGR 1367/13 e terza con DGR 1065/14). Il punteggio è attribuito in base al maggior grado di presenza di utenti per l'intero ciclo triennale.
- Ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'Avviso di cui alla DGR n. 1559/12 o che abbiano presentato progetti risultati non finanziati, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti.

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTI DI SECONDO E TERZO ANNO (FS-Q2T – FS-Q3T)**

Parametro 1	<b>FINALITA' DELLA PROPOSTA</b>	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;</li> </ul>	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
- circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei	Sufficiente	4 punti	

	<p>destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale</li> <li>- circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;</li> <li>- accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.</li> </ul>	Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 2	<p style="text-align: center;"><b>OBIETTIVI PROGETTUALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento all'Obiettivo Specifico al quale il bando si riferisce;</li> <li>- coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte.</li> </ul>	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	<p style="text-align: center;"><b>QUALITA' DELLA PROPOSTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento;</li> <li>- qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati;</li> <li>- riconoscimento di crediti formativi universitari</li> </ul>	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
Ottimo	10 punti		
Parametro 4	<p style="text-align: center;"><b>METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti</li> </ul> </li> <li>- Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni interne di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto</li> </ul> </li> </ul>	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
Ottimo	10 punti		
Parametro 5	<p style="text-align: center;"><b>PARTENARIATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rappresentatività della struttura proponente</li> <li>- Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali</li> <li>- Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta</li> </ul> </li> </ul>	Livello	
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti

realizzazione dello stesso; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive.</li> </ul> – Quantità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ numero di partner coinvolti</li> </ul>	Buono	8 punti
	Ottimo	10 punti

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una **valutazione positiva in tutti i parametri previsti**, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente (4 punti) in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Continuità del livello di partecipazione), ove previsto.

La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in 20 punti per tutti i progetti di primo, secondo e terzo anno.

Sono finanziati in ordine decrescente i progetti per classi intere di punteggio, che superano la soglia minima di finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

A parità di punteggio viene premiato il progetto con il minor costo.

## 17. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Sezione Formazione entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il suddetto decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Gli esiti istruttori dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>30</sup>, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

## 18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>31</sup>, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

## 19. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

I percorsi formativi proposti a valere sul presente avviso devono essere immediatamente cantierabili.

I progetti approvati devono essere avviati entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione con le modalità di cui al paragrafo 17 "Tempi ed esiti dell'istruttoria", salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

<sup>30</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse>

<sup>31</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse>

I termini per la conclusione dei progetti formativi saranno definiti nel provvedimento di approvazione degli esiti dell'istruttoria.

**20. Indicazione del foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

**21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

**22. Tutela della privacy**

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Tabella 1 – Descrizione figure professionali gruppo di lavoro**

**ATTENZIONE:** per le specifiche relative alle attività e all'esperienza minima delle figure professionali coinvolte si raccomanda di attenersi allo standard formativo di cui all'Accordo CSR del 25/07/2012, che funge in ogni caso da riferimento.

<b>Figura professionale</b>	<b>Descrizione dei compiti minimi richiesti</b>	<b>Esperienza richiesta</b>
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme Verifica della qualità degli interventi Coordinamento delle attività di microprogettazione Interfaccia con la Sezione Formazione Relazione sulle attività e gli esiti del progetto.	almeno 5 anni in analoghe attività
Docente/formatore	Attività formativa	A livello progettuale: almeno 40% di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza nel ruolo) non più del 20% di fascia junior <sup>32</sup>
Co-docente	Supporto all'attività formativa	Le percentuali sopraindicate non si riferiscono alle attività di co-docenza.
Testimonial aziendale	Attività formativa attraverso testimonianza diretta della propria esperienza personale/professionale e dell'azienda in cui opera	Imprenditori, altri rappresentanti del mondo aziendale
Responsabile di selezione	Attività di selezione dei partecipanti	almeno 2 anni in analoghe attività
Tutor formativo	Attività organizzativa d'aula Supporto/assistenza agli utenti Supporto all'acquisizione e allo sviluppo di nuove conoscenze, abilità Monitoraggio dell'andamento degli apprendimenti Relazione costante con i docenti/il coordinatore del progetto.	almeno 2 anni in analoghe attività
Tutor aziendale	Supporto/assistenza agli utenti in relazione allo specifico progetto di stage Supporto all'acquisizione e allo sviluppo di nuove conoscenze, abilità Monitoraggio dell'andamento degli apprendimenti e delle attività di stage Relazione costante con il tutor formativo e/o direttore/coordinatore di progetto	figura individuata dall'azienda
Responsabile monitoraggio /diffusione	Attività di monitoraggio delle competenze ex-ante ed ex-post Attività di diffusione dei risultati del progetto Predisposizione di reportistica in itinere e finale	almeno 2 anni in analoghe attività

<sup>32</sup> Il limite del 40% di figure professionali senior deve essere considerato come limite minimo (eventualmente incrementabile) mentre il limite del 20% di figure professionali junior è da intendersi quale limite massimo (eventualmente riducibile).